



# COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to GUGLIELMI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to BALDESSARI FRANCA

=====

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 09-09-2014

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to BALDESSARI FRANCA

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

BALDESSARI FRANCA

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2014-2016, AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre** alle ore **18:30** nella Sede Municipale in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del **SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO** e la partecipazione del **Segretario Comunale DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Presente
AGOSTINI GIULIO	Presente
PRETTO LORIS	Presente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Presente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Presente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Presenti 11 - Assenti 0

=====

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000**

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 04-09-2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to FIORENTINI ALESSANDRO

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 04-09-2014

Il Responsabile del Servizio  
F.to CALGARO LUCIA

Il Sindaco illustra il contenuto del dispositivo della deliberazione, dando lettura dei principali dati dell'allegato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e rilevato che non si registrano interventi;

PREMESSO CHE l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 13 agosto 2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" recita testualmente:

- "1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.*
- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.*
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
- 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del*

*decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*”

CONSTATATO che l’art. 42, comma 2, lett. l) del D.Lgs 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale e delle Aree organizzative dell’Ente;

RILEVATO che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16.12.2009, è necessario che la deliberazione comunale che dispone l’eventuale modifica della destinazione urbanistica dell’immobile inserito nel piano delle alienazioni sia sottoposta alle procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici comunali;

DATO ATTO che in materia è intervenuta la legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11, (Legge finanziaria per l’esercizio 2010) prevedendo all’art. 35 quanto segue:

*“1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ..... qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale; ..... 2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.”;*

POSTO che ai sensi dell’art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella L. 98/2013 il 10% del ricavato delle vendite degli immobili comunali è riservata allo Stato salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell’ente e che la eventuale liquidazione delle somme dovute dovrà avvenire nei modi e tempi specificati dal D.M. richiamato nell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. 85/2010;

RILEVATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 27.08.2014 è stato approvato l’elenco dei beni immobili di proprietà comunale, con esclusione dei beni sui quali grava un vincolo di uso civico, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione;

RITENUTO di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2014-2016 di cui in allegato al presente provvedimento e costituente allegato al bilancio di previsione, dando atto che l’inserimento di un immobile nel piano medesimo ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile;

RITENUTO, per quanto riguarda gli immobili inseriti nel presente Piano delle alienazioni, di prevedere variazioni alla destinazione ed ai parametri urbanistici di P.R.G.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- l’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 16.12.2009;
- la legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 (Legge finanziaria per l’esercizio 2010);
- gli artt. 42, secondo comma, lettere b) ed l), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i prescritti pareri richiesti ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

PRESENTI: n.11

ASTENUTI: n.0

VOTANTI: n. 11

CONTRARI: n.0

FAVOREVOLI: n.11

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2014-2016 di cui all'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che per gli immobili inseriti nel presente Piano delle alienazioni è prevista la variazioni alla destinazione ed ai parametri urbanistici indicati dal P.R.G. vigente.
3. Di dare atto che gli immobili inseriti nel Piano in oggetto entrano, a seguito della presente deliberazione, automaticamente a far parte del patrimonio disponibile dell'Ente.
4. Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 convertito con modifiche nella L. 98/2013 il 10% del ricavato delle vendite degli immobili comunali è riservata allo Stato salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell'ente e che la eventuale liquidazione delle somme dovute dovrà avvenire nei modi e tempi specificati dal D.M. richiamato nell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 85/2010;
5. Di dare atto che le alienazioni dovranno avvenire con le modalità previste dal Regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale.
6. Di dare mandato, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25, al Responsabile dell'Area Amministrativa affinché provveda alla pubblicazione per 30 giorni consecutivi del Piano delle alienazioni e valorizzazioni presso l'Albo Pretorio dell'Ente.

Con successiva e separata unanime votazione favorevole

## **DELIBERA**

Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.

# PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2014-2016

in attuazione a quanto disposto dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133.

Il piano comprende i seguenti beni immobili:

## ANNO 2014

Nulla

## ANNO 2015

Nulla

## ANNO 2016

N.	Descrizione del bene e relativa ubicazione	Destinazione e urbanistica attuale	Destinazione e urbanistica futura	C.C.	Foglio	P.lla	Sub.	Cat.	Cons.	R.C. €	Introito previsto	Intervento previsto	Note
1	Aule ex scuole elementari Pedescala	Z.T.O. F Aree per l'istruzione	Z.T.O. C/1 Completamento	Valdastico	14	330	1	B/05	1563,0	2018,05	€ 90.000,0 0	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione e <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Il valore tiene conto della vetustà dell'immobile
2	Appartamento ex scuole elementari Pedescala	Z.T.O. F Aree per l'istruzione	Z.T.O. C/1 Completamento	Valdastico	14	330	2	A/03	11	352,22	€ 23.000,0 0	<input checked="" type="checkbox"/> alienazione e <input checked="" type="checkbox"/> valorizzazione	Il valore tiene conto della vetustà dell'immobile